

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Articolo 1 Ambito di applicazione

- 1.1** Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Recordati S.p.A. (la "**Società**").
- 1.2** Il presente Regolamento è a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati ad intervenire all'assemblea presso la sede legale della Società e nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari ed è a disposizione sul sito *internet* della Società (www.recordati.it).
- 1.3.** Le modificazioni del presente Regolamento sono approvate dall'Assemblea ordinaria.

Articolo 2 Intervento e partecipazione in assemblea

- 2.1** Possono intervenire in assemblea i soggetti a ciò legittimati in forza di legge e di statuto.
- 2.2** Possono partecipare all'assemblea dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti della Società o di altre società del gruppo la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in considerazione delle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari.
- 2.3** Possono assistere all'assemblea, in quanto invitati o autorizzati dal Presidente, esperti e analisti finanziari, nonché giornalisti accreditati.

Articolo 3 Verifica della legittimità all'intervento in assemblea

- 3.1** Coloro che hanno diritto di intervenire all'assemblea, ai sensi del precedente articolo 2 del presente Regolamento, devono esibire al personale ausiliario, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale. Il personale ausiliario rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.
- 3.2** Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, i soggetti legittimati all'intervento possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria, con le modalità e i termini eventualmente contenuti nell'avviso di convocazione o pubblicati sul sito *internet* della Società.
- 3.3** Gli intervenuti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.

Articolo 4 Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

- 4.1** All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata in statuto.
- 4.2** Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea, su proposta del Presidente stesso. Il Presidente può richiedere l'assistenza del segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata a un notaio. Il Segretario o il Notaio possono avvalersi di apparecchi di registrazione.
- 4.3** Su richiesta del Presidente, quando quest'ultimo lo ritiene opportuno, l'assemblea nomina due scrutatori, anche non soci.
- 4.4** Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, ai sensi del precedente articolo 2, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande in relazione a specifici argomenti, ed anche da esperti esterni appositamente invitati.

- 4.5 Il Presidente, anche avvalendosi di personale ausiliario, accerta la legittimazione all'intervento e al voto, la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea.
- 4.6 Qualora, trascorso un termine stabilito dal Presidente rispetto all'orario di inizio indicato nell'avviso di convocazione, non fossero raggiunte le presenze necessarie per la valida costituzione dell'assemblea, il Presidente rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.
- 4.7. Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea e fatto salvo quanto previsto all'art. 4.2., nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e simili che consentano la ripresa e/o registrazione audio/video dei lavori assembleari.

Articolo 5 Ordine del giorno

- 5.1 Il Presidente, e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del precedente punto 4.4. del presente Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica trattazione o anche che un singolo punto all'ordine del giorno venga trattato separatamente per singole porzioni dello stesso, laddove ciò sia necessario per la discussione ed eventualmente per la successiva votazione.
- 5.2. Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta approvata dall'assemblea, non viene data lettura della documentazione che sia stata previamente depositata, a disposizione degli interessati, come indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 6 Interventi e repliche

- 6.1 Il Presidente regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo 6.
- 6.2 I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola (i) esclusivamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno e (ii) una sola volta per ciascun punto all'ordine del giorno.
Per agevolare gli eventuali interventi e la relativa discussione, la richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno deve essere avanzata in anticipo rispetto all'apertura della discussione sull'argomento oggetto della stessa.
- 6.3 Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta e di effettuazione degli interventi e l'ordine di svolgimento dei medesimi.
- 6.4 Le risposte agli interventi e a coloro che abbiano formulato domande prima dell'assemblea saranno fornite dal Presidente e, su suo invito, da coloro che lo assistono ai sensi del precedente punto 4.4. del presente Regolamento.
- 6.5 Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di una sola replica.
- 6.6 Al fine di garantire un efficiente svolgimento dell'assemblea, ciascun intervento deve avere una durata non superiore a 5 (cinque) minuti e ciascuna replica una durata non superiore a 2 (due) minuti. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli punti all'ordine del giorno, può in ogni caso stabilire un diverso periodo di tempo sia con riguardo agli interventi sia con riguardo alle repliche. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'intervenuto a concludere.
- 6.7 Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Articolo 7 Poteri del Presidente

- 7.1** Il Presidente può togliere la parola all'intervenuto ogni qualvolta ciò sia necessario al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e, se del caso, l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti e nel caso in cui l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento di cui al precedente punto 6.6 del presente Regolamento, ovvero, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento in discussione posto all'ordine del giorno.
- 7.2** Nel caso in cui uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente può riammettere all'assemblea gli esclusi.
- 7.3** Il Presidente ha la facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno ed a domande concernenti informazioni di estremo dettaglio che non siano di interesse dell'assemblea o che non possano concorrere alla formazione della volontà di espressione del voto. Il Presidente può, in ogni caso, fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto e ha facoltà di non fornire risposta in assemblea alle domande pervenute prima della stessa ove ciò sia consentito dalla disciplina vigente.

Articolo 8 Sospensione dell'assemblea

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un periodo comunque non superiore a due ore motivando la decisione.

Articolo 9 Votazione e chiusura dei lavori

- 9.1** Il Presidente dispone che la votazione su uno o più argomenti intervenga immediatamente dopo la chiusura della relativa discussione oppure al termine del dibattito su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno; in tal ultimo caso, il Presidente decide anche l'ordine in cui le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno vengono messe in votazione, dando di norma la precedenza a quelle eventualmente formulate dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.2** Il Presidente decide se porre in votazione il singolo punto all'ordine del giorno ovvero se far votare separatamente su singole porzioni dello stesso e stabilisce le modalità di espressione del voto palese, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.
- 9.3** I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente sono nulli.
- 9.4** Gli azionisti e i soggetti legittimati al diritto di voto che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al personale ausiliario indicando il numero di azioni per le quali votano contro o si astengono. Ciascun legittimato al voto può dichiarare la motivazione del proprio voto nel tempo strettamente necessario.
- 9.5** Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.
- 9.6** Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e le relative votazioni, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Articolo 10 Disposizioni finali

- 10.1** Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
- 10.2** Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto.